

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale** e **CORNAGGIA MEDICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1964

Rivalutazione dell'indennità per servizio notturno al personale delle dogane

ONOREVOLI SENATORI. — I dipendenti delle dogane usufruiscono di talune indennità accessorie rimaste, nella loro misura oraria, all'immediato dopoguerra.

A titolo di esemplificazione, la indennità loro concessa per « il lavoro notturno », in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1946, maggiorata con successivi provvedimenti legislativi (decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e 11 giugno 1956, n. 19), è di questo importo:

per gli impiegati di gruppo A e B

lire 10,70 lorde (nette lire 9,97) orarie per il servizio prestato prima della mezzanotte;

lire 17,10 lorde (nette lire 15,50) orarie per il servizio prestato dopo la mezzanotte;

per i commessi e le visitatrici

lire 7,50 lorde (nette lire 7,20) e lire 12,90 lorde (nette lire 12,30) rispettivamente per il servizio prestato prima e dopo la mezzanotte.

Va tenuto presente che queste indennità sono concesse, come dice espressamente

l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 25 ottobre 1946 « a titolo di rimborso spese di trasporto e di vitto ».

Si tratta evidentemente, di una dimenticanza che tuttavia ha conservato ai dipendenti delle dogane un trattamento che non solo è indecoroso, ma è ingiusto perchè li costringe a pagare di tasca propria, spese di trasporto e di refezione di gran lunga superiori a quelle che poi vengono loro rimborsate dall'Amministrazione.

Questo stato di cose deve essere corretto non soltanto per ragioni di dignità e di equità, ma per rispetto alla norma generale sul lavoro notturno e per rispetto allo stesso dettame costituzionale e nell'interesse stesso del servizio notturno di vigilanza e di controllo, perchè è troppo naturale che, dovendo lavorare in condizioni di particolare sacrificio e in perdita, i dipendenti delle dogane cerchino, quando è possibile, di sottrarsi al lavoro notturno.

Per mettere ordine in questo particolare rapporto, si deve ritenere giusto e urgente aumentare congruamente le indennità per lavoro notturno dei dipendenti di quel delicato servizio, e questo è l'obiettivo che si propone il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli impiegati, ai volontari, ai commessi, alle visitatrici di dogana nonché ai sottufficiali del contingente speciale della Guardia di finanza, che presta servizio di notte presso le dogane, è dovuta una indennità a titolo di rimborso spese di trasporto e vitto nelle seguenti misure orarie:

a) *per gli impiegati direttivi e di concetto:*

lire 200 orarie per il servizio prestato fino alla mezzanotte;

lire 350 orarie per il servizio prestato dopo la mezzanotte;

b) *per gli impiegati esecutivi e per i sottufficiali del contingente speciale della Guardia di finanza:*

lire 190 per il servizio prestato fino alla mezzanotte;

lire 300 per il servizio prestato dopo la mezzanotte;

c) *per i commessi e le visitatrici:*

lire 150 orarie per il servizio prestato fino alla mezzanotte;

lire 250 orarie per il servizio prestato dopo la mezzanotte.

Art. 2.

Nel caso in cui il costo della vita, secondo i dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, aumenti del 6 per cento rispetto a quello in atto alla data del 1° gennaio 1963, le indennità di cui al precedente articolo 1 saranno proporzionalmente maggiorate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Al personale che presti servizio per una durata non inferiore alle sei ore nei giorni festivi, anche se con diritto a recupero, spetta una indennità pari a 1/60 dello stipendio mensile lordo.

Art. 4.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.